

MISURE FINALIZZATE A PROMUOVERE L'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

RIFERIMENTO NORMATIVO

Articolo 36 (a) del regolamento (CE) n. 1698/2005

REQUISITI MINIMI

Si conferma che i criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione delle seguenti misure:

- (211) indennità a favore di agricoltori delle zone montane,
- (213) indennità natura 2000,
- (214) pagamenti agroambientali,
- (215) pagamenti per il benessere degli animali,
- (221) imboscamento di terreni agricoli,

prevedono l'osservanza, da parte del beneficiario, nell'insieme della sua azienda agricola, dei criteri di condizionalità nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 73/2009, dal decreto Ministeriale 30125/2009 e successive modifiche e dalla DGR 696 del 23/04/2012, pubblicata sul BUR n. 19 del 09/05/2012.

MISURA 211 - INDENNITÀ A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

RIFERIMENTO NORMATIVO

Articolo 36 (a) (i) del regolamento (CE) n. 1698/2005

Vengono applicate le disposizioni dell'Allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 9.3.V.B.2), 9.3.V.B.3) e 9.3.V.B., secondo trattino, del Regolamento (CE) n. 817/2004 (definizione del contenuto del programma di sviluppo rurale relativamente alla Misura e – Zone svantaggiate). Viene tuttavia a cadere la distinzione tra "A. caratteristiche principali" e "B. altri elementi".

FINALITÀ E OBIETTIVI

In Friuli Venezia Giulia il 42,5 % del territorio viene classificato come montuoso e il 19,3 % come collinare, ciò significa che circa il 60% del territorio regionale presenta caratteristiche fisiche, geomorfologiche e climatiche che possono tradursi in svantaggi per l'agricoltura determinati in prima analisi dall'altitudine e dall'acclività del territorio ed in seconda analisi dalle condizioni climatiche e pedologiche.

Due tipi di rischio crescono proporzionalmente allo svantaggio in queste aree deboli della regione:

1. l'abbandono dell'attività agricola, prima causa di degrado ambientale, in quanto viene a mancare lo strumento principale per una gestione sostenibile e continuativa del territorio;
2. l'esodo della popolazione rurale verso le aree di fondovalle e poi verso la pianura, prima causa di degrado delle comunità rurali, in cerca di opportunità lavorative o di una migliore qualità della vita.

Con questa misura si intende attenuare uno degli elementi di debolezza che caratterizza il sistema agricolo regionale nelle zone svantaggiate, compensando gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali che caratterizzano tali aree.

Dette finalità sono funzionali al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- ovviare agli svantaggi permanenti dell'agricoltura nelle zone svantaggiate, garantendo nel contempo la permanenza dell'attività agricola e favorendo il mantenimento di una comunità rurale vitale;
- garantire una funzione di presidio territoriale, di cura e di conservazione dello spazio naturale da parte degli operatori agricoli attivi nel territorio;
- mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengano particolarmente conto dei requisiti in materia di ambiente.

Con riferimento alla programmazione 2007-2013 lo schema di aiuti proposto per il periodo 2010-2013 rappresenta l'ideale evoluzione ed un perfezionamento del sistema già in vigore nel periodo 2007-2009

BENEFICIARI

Imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché imprenditori, enti ed altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che soddisfano i seguenti requisiti:

- i) la sede legale dell'azienda agricola ed il centro aziendale devono essere situati all'interno del territorio amministrativo dei comuni classificati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati della Regione ai sensi della Direttiva CEE n. 273/75 ed indicati nell'elenco di cui all'Allegato 2. Ai fini dell'applicazione della misura si definisce come "centro aziendale" il sito che riunisce i fabbricati e gli eventuali allevamenti dove si svolgono in misura prevalente le specifiche attività aziendali.
- ii) almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda deve ricadere all'interno dell'area svantaggiata della Regione delimitata ai sensi della Direttiva CEE n. 273/75 già richiamata nell'Allegato 2. Fatti i salvi i requisiti di cui al precedente punto i), ai soli fini del calcolo della frazione del 50% di SAU ricadente in area svantaggiata è comunque considerata utile anche quella condotta nei territori della Provincia di Belluno, del Land della Carinzia (Austria) e Slovenia, purchè tale SAU ricada nell'area svantaggiata montana ed ammissibile alla misura 211 nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 della rispettiva regione o Stato membro. A tal fine si precisa che per il solo calcolo della percentuale della SAU ricadente in area svantaggiata le superfici condotte a pascolo vengono prese in considerazione nei limiti della frazione di 0,25.

REQUISITI

Ai fini dell'applicazione della misura, viene definita come "Zona svantaggiata ammissibile" l'area svantaggiata del territorio della Regione delimitata ai sensi della Direttiva CEE n. 273/75 già richiamata nell'Allegato 2.

I beneficiari dell'aiuto devono impegnarsi a condurre una superficie agricola utilizzata (SAU), compresa nella "Zona svantaggiata ammissibile", non inferiore a due ettari, ovvero ad un ettaro nel caso di aziende che in base alla presente misura sono definite come "Aziende orto-floro-frutticole".

Non sono considerati ammissibili agli aiuti alle seguenti tipologie di aziende:

- le aziende agricole che ai fini dell'Orientamento Tecnico Economico (Decisione CEE n. 78/463, Decisione della Commissione n. 85/377/CEE e successive modifiche ed integrazioni) sono classificate come:
 - a) "Aziende specializzate nella viticoltura";
 - b) "Aziende specializzate in granivori" con un Indice di Svantaggio Aziendale (ISA) inferiore a 4,000;
 - c) "Aziende con poliagricoltura" con un Indice di Svantaggio Aziendale (ISA) inferiore a 4,000;
- le aziende in cui oltre il 30% della SAU aziendale è investita a vigneto.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO

Requisiti minimi

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare i requisiti di "condizionalità" indicati agli artt. 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) 1782/2003, e nelle corrispondenti norme di recepimento a livello nazionale e regionale.

Impegni accessori

Gli impegni accessori della misura 211 sono definiti qui di seguito in riferimento ai seguenti singoli gruppi colturali. Tali impegni accessori sono alla base dell'applicazione, nel caso di un loro inadempimento da parte dell'azienda agricola, delle riduzioni ed esclusioni previste dell'articolo 18 del regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione.

Gruppo colturale	Pratiche agronomiche
Prati	a) almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa;
Pascolo	a) idoneo carico a ettaro, tale da non creare danni al cotico erboso e comunque compreso tra 0,20 e 2 UBA/ettaro/anno; b) periodo minimo di pascolo: 60 giorni all'anno; c) controllo periodico delle infestanti erbacee, arbustive ed arboree;
Seminativi (compreso il	a) rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei

set-aside)	prodotti chimici per la difesa antiparassitaria e il diserbo;
Fruttiferi	a) rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria e il diserbo; b) divieto di effettuare trattamenti fitosanitari durante il periodo della fioritura;
Orticole	a) rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria e il diserbo;
Vivaistico e Floricole	a) rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria e il diserbo.

Requisiti specifici della misura

Il beneficiario deve proseguire l'attività agricola nella "Zona svantaggiata ammissibile" rispettando la superficie minima di impegno per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento della indennità pena la revoca delle somme erogate. Tuttavia non si procede al recupero qualora l'imprenditore, cessata anticipatamente l'attività agricola, garantisca comunque la continuità di utilizzazione delle superfici interessate, oppure qualora il venir meno dello sfruttamento di tali superfici derivi da una delle cause di forza maggiore previste al comma 1 dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006. La notificazione dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'imprenditore è in grado di poterlo fare.

Ai beneficiari/richiedenti l'aiuto, è consentito cambiare di anno in anno le particelle oggetto dell'impegno; essi devono in ogni caso assicurare il rispetto della superficie minima di impegno descritta al precedente paragrafo "REQUISITI".

Il beneficiario è tenuto a rendere disponibili all'Amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili, in forma anonima, della propria azienda, nonché a fornire i dati necessari per il monitoraggio.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto consiste in un premio annuale calcolato sulla base della SAU aziendale ricadente nella "Zona svantaggiata ammissibile" definita nel precedente paragrafo "REQUISITI".

Al fine della determinazione della superficie agricola utilizzata (SAU), in aggiunta alla superficie eventualmente condotta in proprietà od in affitto, si tiene conto, proporzionalmente alla percentuale nominale spettante, anche di quella comunque utilizzata dal richiedente a titolo di comproprietà, ovvero di affittanze collettive e/o consortili, ovvero di superfici in cui esercita il diritto attivo di uso civico. Le superfici a pascolo sulle quali più agricoltori esercitano un diritto di uso civico sono oggetto dell'aiuto della misura 211 proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno da parte delle singole aziende agricole. Ai soli fini del calcolo del premio individuale, alle superfici a pascolo viene applicato un coefficiente di 0,40 così come illustrato al successivo Paragrafo 3.

1. DIGRESSIONE PER IL CALCOLO DEI PREMI

Ai fini del calcolo del premio si tiene conto della digressione stabilita dal comma 4 dell'articolo 37 del Regolamento CE n. 1698/2005. Il metodo adottato per l'applicazione della digressione è descritto analiticamente nell'Allegato 3.

Ai fini della digressione dell'aiuto si procede applicando agli ettari di SAU dell'azienda agricola ricadenti nella "Zona svantaggiata ammissibile" un fattore di digressione (**Fdig**) descritto, insieme alla metodologia utilizzata, nell'Allegato 3.

Le superfici a pascolo dell'azienda agricola ricadenti nella "Zona svantaggiata ammissibile", dopo essere state corrette con l'applicazione del fattore di digressione (**Fdig**), ai fini del calcolo del premio sono trattate applicando un coefficiente di 0,40.

2. INDIRIZZI PRODUTTIVI

L'aiuto viene assegnato alle aziende agricole che presentano i seguenti indirizzi produttivi:

- a) Aziende orto-floro-frutticole: aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della SAU aziendale e che coltivano una o più delle seguenti colture su una superficie complessiva superiore al 15% della SAU aziendale: frutteto, oliveto, colture orticole, colture floricole, piante officinali, piccoli frutti.
- b) Aziende zootecniche prevalentemente foraggere: aziende che non rientrano nella tipologia precedente e che rispettano le seguenti condizioni:
- allevano animali di specie bovina, bufalina, equina, ovina e caprina;
 - coltivano una superficie minima pari a 2 (due) ettari di superficie foraggiera;
 - mantengono un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2.
 - in cui la percentuale di SAU a seminativi non supera il 30%, specificando che ai soli fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo, per il calcolo di tale percentuale la superficie coltivata a pascolo viene moltiplicata per 0,25;
- Ai fini del calcolo del rapporto UBA/ha di superficie foraggiera qui descritto per l'individuazione dell'indirizzo produttivo, viene detratto il numero di UBA mantenute al pascolo nell'anno su superfici diverse da quelle aziendali tenendo conto del periodo di durata, in frazioni di anno, di quest'ultimo tipo di pascolamento.
- c) Aziende zootecniche: aziende che non rientrano nelle tipologie precedenti e che rispettano le seguenti condizioni:
- allevano animali di specie bovina, bufalina, equina, ovina e caprina;
 - coltivano una superficie minima pari a 2 (due) ettari di superficie foraggiera;
 - mantengono un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2;
- d) in cui la percentuale di SAU a seminativi è superiore al 30%, specificando che ai soli fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo, per il calcolo di tale percentuale la superficie coltivata a pascolo viene moltiplicata per 0,25;
- Ai fini del calcolo del rapporto UBA/ha di superficie foraggiera qui descritto per l'individuazione dell'indirizzo produttivo, viene detratto il numero di UBA mantenute al pascolo nell'anno su superfici diverse da quelle aziendali tenendo conto del periodo di durata, in frazioni di anno, di quest'ultimo tipo di pascolamento.
- d) Altre aziende: aziende che non appartengono ad alcuna delle tre categorie precedentemente individuate;

L'intensità di aiuto (Euro/ha) per ciascun indirizzo produttivo è riportata nella Tabella 2.1 qui di seguito.

Tabella 2.1 – Intensità dell'aiuto (Euro/ha) dell'indennità compensativa per ciascun indirizzo produttivo.

Indirizzo produttivo	Intensità di aiuto (Euro/ha)
Aziende orto-floro-frutticole	160
Aziende zootecniche prevalentemente foraggere	160
Aziende zootecniche	100
Altre aziende	50

L'elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio A, B e C è riportato nella Tabella 2 dell'Allegato 3

3. PREMIO INDIVIDUALE

Il premio individuale spettante a ciascuna azienda agricola è calcolato come di seguito:

$$\text{Premio individuale} = (\text{SAUnp} \cdot \text{Fdig} + \text{SAUpsc} \cdot \text{Fdig} \cdot 0,40) \cdot \text{ISA} \cdot G_i$$

dove:

- **SAUnp**: ettari di SAU aziendale diversa dal pascolo e ricadente in "area svantaggiata ammissibile";
- **SAUpsc**: ettari di SAU aziendale coltivata a pascolo e ricadente in "area svantaggiata ammissibile"
- **Fdig**: fattore di digressione, descritto al Paragrafo 2 dell'Allegato 3, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 37 del regolamento CE n. 1698/2005;
- **0,40**: coefficiente adottato per le superfici coltivate a pascolo;

- **ISA:** è l'Indice di Svantaggio Aziendale e descritto in dettaglio nel Paragrafo 4 dell'Allegato 3;
- **G_i:** intensità dell'aiuto (Euro/ha) per ciascun indirizzo produttivo così come riportato nella Tabella 2.1.

Fatti salvi i requisiti per la concessione dell'aiuto stabiliti nelle precedenti sezioni "BENEFICIARI" e "REQUISITI" della misura 211, nel caso delle aziende agricole che praticano la transumanza, il premio individuale è calcolato applicando un fattore **0,50** alla formula per il calcolo del "premio individuale" sopra riportata.

Il massimo aiuto ammissibile a titolo di indennità compensativa per beneficiario è pari a **25.000** Euro/anno. Non vengono concessi aiuti al di sotto del limite minimo di **300** Euro/anno per beneficiario.

4. MASSIMALI DEL PREMIO

In considerazione della necessità di evitare la sovracompensazione dello svantaggio e tenendo conto dei dati rilevati con la rete RICA ed all'interno delle singole O.T.E., coerentemente con l'analisi condotta nel Paragrafo 6 e 7 dell'Allegato 3, i premi da erogare dovranno rispettare i seguenti massimali:

- il premio medio/ha dell'insieme delle aziende appartenenti alla O.T.E. "Aziende miste coltivazione-allevamenti" non potrà superare i 212 Euro/ha, in caso contrario verranno adottate delle riduzioni proporzionali dei premi;
- il premio medio/ha dell'insieme delle aziende appartenenti alla O.T.E. "Aziende specializzate nei seminativi" non potrà superare i 195 Euro/ha, in caso contrario verranno adottate delle riduzioni proporzionali dei premi.
- per le aziende agricole appartenenti alla O.T.E. "Aziende specializzate in granivori" l'indennità compensativa potrà essere concessa soltanto a condizione che l'ISA corrispondente non sia inferiore a 4,000;
- per le aziende agricole appartenenti alla O.T.E. "Aziende con poliagricoltura" l'indennità compensativa potrà essere concessa soltanto a condizione che l'ISA corrispondente non sia inferiore a 4,000;

Il premio per ciascuna azienda non potrà comunque superare l'importo di 600 Euro/ha, in caso contrario verranno applicate le dovute riduzioni del premio.

Il premio per ciascuna azienda non potrà essere inferiore all'importo di 25 Euro/ha di SAU;

Il premio medio di tutte le indennità compensative non dovrà superare il limite di 250 Euro/ha. Nel caso del superamento di tale massimale verranno applicate delle riduzioni proporzionali dei premi.

DESCRIZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO

Le domande relative alla precedente programmazione 2000-2006 a valere sulla misura "e) - zone svantaggiate" di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 e non liquidate entro i termini della precedente programmazione, sono ammesse al finanziamento a carico del FEASR alle condizioni del PSR 2000-2006.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

La misura si applica per l'intero periodo di programmazione 2007-2013 e nella "Zona svantaggiata ammissibile" individuata dall'area svantaggiata del territorio della Regione delimitato ai sensi della Direttiva CEE n. 273/75 già richiamata nell'Allegato 2.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatori	Target 2007-2013
Di prodotto	aziende beneficiarie	2.200
	Superficie impegnata	25.300 ha
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: - alla biodiversità - a migliorare la qualità del suolo - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	25.300 ha
Di impatto	Ripristino della biodiversità:	

	- inversione del declino della biodiversità misurata dalle popolazioni di uccelli degli ambienti agricoli tramite farmland bird index	8,7%
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale:	
	- superficie soggetta a gestione sul totale delle zone Natura 2000	--
	- Superficie che contribuisce al mantenimento della biodiversità individuata attraverso il progetto "Carta della Natura"	7.000 ha
	Miglioramento della qualità dell'acqua	--
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	--